

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Presidente

01 luglio 2022, n. 8

Piano di Bacino del Fiume Arno. Misure di salvaguardia del Lago di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al rilascio di concessioni di grandi e piccole derivazioni e licenze annuali di attingimento di acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L. R. n. 10/2015;

PREMESSO che con DPCM 31/03/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07/06/1999, è stato approvato il Piano Stralcio della "Qualità delle Acque del Fiume Arno", in cui sono ricomprese le misure di salvaguardia del Lago di Chiusi (NORMA N. 8 - Azioni a sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del Lago di Chiusi. Recepimento della misura di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato Istituzionale n.89 del 15 aprile 1996 e n.108 del 15 luglio 1997);

CONSIDERATO che una delle misure di cui sopra (Norma n. 8, comma n. 3) prevede il divieto assoluto di prelievo di acque dal lago e dagli affluenti immissari ad esclusione di quello destinato all'uso potabile, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale, quando il livello delle acque del lago sia sceso sotto la quota di metri slm 248,50;

CONSIDERATO inoltre che per i divieti sopra richiamati:

- le aree vincolate ricadono, oltre che nella regione Toscana, anche nella regione Umbria, provincia di Perugia ed interessano i comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano;
- le amministrazioni regionali devono provvedere ad emettere apposita ordinanza al fine di favorire il perseguimento degli inadempienti in base all'art. 650 C.P.;
- gli elaborati fotografici e cartografici delle aree interessate sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di Bacino del Fiume Arno (oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) e presso il comune di Castiglione del Lago per la regione Umbria (ad ogni buon conto si riporta il collegamento per la consultazione sul sito dell'Autorità di Bacino dell'Arno: http://www.adbarno.it/adb/?page_id=950);

VISTO che il livello idrico del Lago di Chiusi è sceso sotto la soglia critica, come comunicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel Bollettino n. 3/2022 dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici;



Giunta Regionale La Presidente

VISTA l'Ordinanza n. 53 del 31/05/2022 del Sindaco del Comune di Chiusi, acquisita al prot. 147506 del 16/06/2022, con cui tra l'altro è fatto divieto assoluto di prelievo di acque dal Lago di Chiusi, dagli affluenti immissari e dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del sub alveo lacuale per scopi diversi da quello idropotabile da parte del civico acquedotto;

VISTO che nel corso della riunione dell'Osservatorio per gli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale dell'8 giugno 2022 è stata confermata la situazione di un livello delle acque del Lago di Chiusi inferiore ai 248,50 metri slm;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche - Direzione Regionale Governo del Territorio, ambiente e protezione civile della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario emanare il provvedimento di divieto degli attingimenti come previsto dalle misure di salvaguardia del Lago di Chiusi del Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio "Qualità delle Acque" in premessa richiamato;

ORDINA

Nelle aree interessate dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano della provincia di Perugia: il divieto assoluto di prelievo di acque dagli affluenti immissari del Lago di Chiusi, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale (indicati come "all = terreni alluvionali" nella carta geologica redatta dall'Autorità di Bacino), ad esclusione dei prelievi destinati all'uso potabile.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 650 C.P. e/o altra sanzione prevista dall'ordinamento vigente.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano della provincia di Perugia, alle Associazioni di Categoria, agli Organi di controllo, al Sindaco del Comune di Chiusi (Si), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

La presente ordinanza è valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 fino a revoca espressa e comunque per un periodo massimo di 180 giorni dalla data della stessa.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

segue atto n. 8 del 01/07/2022 pag. n. 2



La Presidente

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 01/07/2022

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 8 del 01/07/2022 pag. n. 3